

## **PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

### **ANNO 2022**

L'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e s.m.i., stabilisce che: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

L'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e s.m.i., evidenzia che con apposito regolamento *“sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”*. Per l'anno 2022, è stabilito nella misura del 2% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101 e 103 del titolo I della spesa del Bilancio di Previsione Finanziario.

In merito al rispetto delle riduzioni di spesa ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 *“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...]*

*b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; [...]*”

Descrizione Indicatore	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Conferimento incarichi esterni anno x (valore impegnato - indicatore cumulativo per l'Ente)	93.832,00	58.639,73	80.807,20	20.777,00	573.480,09	1.038.268,41

Si richiama:

- a) il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 29/12/2020, che disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
- b) l'art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, così come da ultimo modificato dall'art. 46, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, che stabilisce i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;

Si dà atto che tutti i provvedimenti di affidamento di incarichi esterni di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall'oggetto, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione competente della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo (comma 173 della Legge n. 266/05);

Tenuto conto che:

- in via previsionale, sono indicate le risorse umane e strumentali destinate alla realizzazione dei programmi;
- in corrispondenza di ogni obiettivo operativo del Documento Unico di Programmazione, e relativa Nota di Aggiornamento, è specificata la finalità che si intende perseguire;

- dagli obiettivi operativi si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni giustificato dai seguenti fattori:
  - a) obiettivi particolarmente complessi o di elevata specializzazione per i quali si rende necessario acquisire dall'esterno le relative competenze;
  - b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo di norma riferimento a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

Il presente documento rappresenta il programma per il conferimento di incarichi esterni per l'anno 2022, stabilendo quanto segue:

- Gli incarichi potranno essere conferiti in tutti i Settori dell'Ente, in relazione e coerentemente agli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, e relativa Nota di Aggiornamento;
- Per l'affidamento di tali incarichi si dovrà tenere conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa e dai Regolamenti interni dell'Ente;
- Il limite massimo della spesa per incarichi esterni per l'anno 2022 resta pari al 2% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101 e 103 del titolo I della spesa del relativo Bilancio di Previsione Finanziario;
- I controlli sui vincoli di spesa relativi agli incarichi sono assicurati dal settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi.